

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. con sede in Torino

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione "Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.", o, in breve, anche "Banca Intermobiliare S.p.A.", "Banca Intermobiliare", "BIM", senza vincolo di rappresentazione grafica.

Art. 2 – SEDE

2.1 La Società ha sede sociale in Torino. La sede può essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2.2 Con le modalità e le formalità di legge il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere uffici di rappresentanza, agenzie, sedi secondarie e filiali, sia in Italia sia all'estero.

ART. 3 – DURATA

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea.

ART. 4 – OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito nelle sue varie forme e, anche tramite sue Società controllate, la prestazione dei servizi di investimento consentiti dalla normativa vigente. A tal fine essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti alle banche, nonché ogni altra operazione funzionale, correlata, strumentale, connessa o comunque attinente al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2 La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., ai sensi dell'articolo 61, comma 4 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE E AZIONI

ART. 5 - MISURA DEL CAPITALE

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 156.757.116,49 (centocinquanta-seimilionisettescentocinquantasettemilacentosedici e centesimi quarantanove) suddiviso in numero 703.862.949 (settecentotremilioniottocentosessantaduemilanovecento-quarantanove) azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria attribuisce diritto ad un voto salvo quanto diversamente previsto dalla normativa applicabile o dallo statuto.

5.2 In ogni caso di aumento del capitale sociale, è riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

5.3 Le azioni ordinarie sono nominative.

In sede di aumento di capitale potranno essere emesse azioni privilegiate e azioni di risparmio anche al portatore.

5.4 L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggette alle norme del Titolo II – Capo III del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e alle successive modificazioni ed integrazioni che possano essere emanate.

5.5 Per le facoltà attribuite al Consiglio di Amministrazione di ulteriore aumento del capitale sociale, si rinvia al successivo articolo 15.

ART. 6 – AUMENTO DEL CAPITALE

6.1 L'aumento del capitale sociale può avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di risparmio convertibili e non convertibili, anche aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

6.2 Le deliberazioni di emissione sia di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia di azioni di risparmio, sia di azioni privilegiate, non richiedono ulteriori approvazioni di assemblee speciali dei soci delle singole categorie di azioni.

6.3 Sino ad eventuale revoca dalla quotazione su un mercato regolamentato delle azioni di BIM, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.

TITOLO III – ASSEMBLEA

ART. 7 – ASSEMBLEA

7.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria; nell'avviso di convocazione possono essere fissate convocazioni successive alla prima nel rispetto dei termini di legge.

7.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge. Essa inoltre:

- stabilisce i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati;
- approva le politiche di remunerazione ed incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;
- approva i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (ad esempio *stock option*);
- stabilisce i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione ed ha altresì facoltà di

deliberare - in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione - un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore al 100% (rapporto di 1:1), ma comunque non eccedente il limite previsto ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti (attualmente pari al 200%, rapporto di 2:1), fermo che la proposta potrà ritenersi validamente approvata con le maggioranze previste dalla normativa, di tempo in tempo applicabile ossia attualmente:

- a. con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;
- b. con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

7.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge.

7.4 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi secondo i termini e le condizioni previste dalla normativa di legge e regolamentare *pro-tempore* vigente, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed ogni altra indicazione necessaria ai sensi di legge.

7.5 I soci hanno diritto di intervenire, esercitare il proprio diritto di voto, integrare l'ordine del giorno e farsi rappresentare in Assemblea secondo le vigenti disposizioni di legge.

7.6 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita secondo le modalità previste dalla legge e notificata alla Società mediante posta elettronica certificata e/o secondo le ulteriori modalità eventualmente previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

7.7. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, l'assemblea possa deliberare secondo i termini e le condizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 8 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

8.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere di Amministrazione presente più anziano di età.

8.2 Il Presidente è assistito da un Segretario che ordinariamente è il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona nominata dall'Assemblea anche fra estranei.

8.3 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

8.4 Il Presidente dell'Assemblea:

- constata il diritto di intervento, anche per delega;
- accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
- dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea;
- stabilisce le modalità delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

8.5 Gli interventi degli azionisti in Assemblea sono disciplinati dal regolamento assembleare.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

ART. 9 – ORGANO AMMINISTRATIVO

9.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di sette membri e da non più di undici membri, in conformità di quanto avrà deciso in proposito l'Assemblea degli azionisti. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi; gli amministratori devono possedere i requisiti per essi previsti da norme di legge e/o di regolamento.

9.3 Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi, secondo le deliberazioni assembleari, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

9.4 L'Assemblea determina l'indennità in misura fissa, unica o periodica, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma terzo, Codice Civile.

9.5 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima prevista dalle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

9.6 Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, neppure indiretto; in caso di collegamento sono ineleggibili i candidati in liste di minoranza collegate ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

9.7 Almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9.8 Hanno diritto a presentare dette liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero quella diversa percentuale stabilita dalla CONSOB con regolamento, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

9.9 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9.10 Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. Rimane comunque ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione in merito alla verifica della sussistenza dei predetti requisiti, da effettuarsi entro trenta giorni dalla nomina assembleare. Il Consiglio di Amministrazione svolge periodicamente, e almeno una volta l'anno, un'autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento.

9.11 Nel Consiglio di Amministrazione è presente il seguente numero minimo di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza:

- 2 nel caso in cui il Consiglio sia composto da 7, 8, 9 o 10 membri;
- 3 nel caso in cui il Consiglio sia composto da 11 membri.

L'indipendenza degli Amministratori è valutata avuto riguardo alle disposizioni di legge e/o di regolamento applicabile.

In ciascuna lista deve essere chiaramente indicato quali siano i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e/o dallo statuto.

9.12 Le liste sono depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla CONSOB con regolamento, nei termini di legge. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ove sarà altresì specificato il quorum per la presentazione delle liste, determinato ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, debbono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non siano osservate tutte le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

9.13 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede osservando le seguenti modalità:

1. Dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno.
2. L'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione è tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti secondo l'ordine in questa previsto. Qualora venga votata un'unica lista, l'intero Consiglio di Amministrazione verrà tratto dalla medesima.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti.

9.14 In caso di parità di voti tra le liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti si procede a votazione di ballottaggio tra le stesse, da parte della medesima Assemblea dei soci; qualora si dovesse nuovamente verificare una situazione di parità di voti, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti, tra i candidati appartenenti alle liste che abbiano ottenuto la parità dei voti, i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

9.15 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, successivamente alla sua nomina, perda i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, egli decade dalla carica.

9.16 In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti previsti da legge, regolamento o statuto di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra generi. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione nominando – rispettivamente – uno o più Amministratori indipendenti ovvero uno o più Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.

9.17 Qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non risulti presentata alcuna lista, i membri del consiglio di amministrazione da eleggere saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il

numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

9.18 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

ART. 10 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

10.1 Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge alla competenza dell'Assemblea.

10.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) tutti i compiti che il Consiglio di Amministrazione svolge ai sensi della normativa di vigilanza;
 - b) la supervisione strategica consistente nella determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e nella verifica della loro attuazione;
 - c) le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari;
 - d) l'esame e l'approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario;
 - e) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche e comunque modificative della composizione del gruppo bancario;
 - f) la determinazione dell'assetto organizzativo generale nonché l'eventuale costituzione di Comitati interni agli organi aziendali con funzioni consultive o di coordinamento;
 - g) la nomina e la revoca di un Amministratore Delegato e del Direttore Generale, ed il conferimento dei relativi poteri;
 - h) la designazione degli Amministratori e dei Sindaci delle Società partecipate;
 - i) le strategie di sviluppo territoriale;
 - j) l'acquisto e la cessione di immobili di valore superiore al 3% del patrimonio netto risultante dall'ultima rilevazione semestrale di BIM;
 - k) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
 - l) la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di controllo di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale;
 - m) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.
- 10.3 Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, in via esclusiva e nel rispetto dell'art. 2436 Codice Civile, le deliberazioni concernenti:
- a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di socio;
 - b) l'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative;

c) la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90 per cento del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno appositi Comitati specializzati in tema di nomine, rischi e remunerazione, con funzioni consultive e propositive, in conformità con le applicabili disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d'Italia e con i principi stabiliti dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate, approvando i regolamenti che disciplinano la composizione, il funzionamento e le funzioni di ciascun Comitato.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione, previo obbligatorio parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154 bis del d. lgs. n. 58/1998, stabilendone i poteri, i mezzi ed il compenso in maniera adeguata rispetto ai compiti attribuiti.

10.6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'adeguata competenza attraverso lo svolgimento presso Istituti di Credito di compiti direttivi in materia amministrativa e contabile per un periodo non inferiore ad un triennio.

10.7 La nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal successivo articolo 13.12.

ART 11 – CARICHE SOCIALI

11.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente.

11.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere di Amministrazione presente più anziano di età.

11.3 Il Consiglio può nominare un Amministratore Delegato conferendogli i relativi poteri. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare un Direttore Generale, stabilendone i relativi poteri.

11.4 La rappresentanza di BIM di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione (ovvero, in caso di assenza od impedimento, al Vice Presidente ovvero, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, al consigliere più anziano di età). La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, al Direttore Generale, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

11.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali. Egli promuove, tra l'altro, l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli organi delegati e si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei

comitati interni.

11.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a norma di legge.

ART. 12 – DELEGA DI POTERI

12.1 Il Consiglio può conferire particolari incarichi, riferiti al compimento di singoli atti o categorie di atti, o per la partecipazione a Comitati, ad uno o più dei suoi componenti fissandone contemporaneamente attribuzioni e retribuzioni. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio medesimo, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione utile successiva.

12.2 Ove non sia nominato un Amministratore Delegato, il Consiglio può nominare tra i propri componenti – con l'esclusione del Presidente - il Comitato Esecutivo, determinandone il numero dei componenti, la durata, le norme di funzionamento ed i poteri delegati.

12.3 Con particolare riferimento alla gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati dal Consiglio - entro determinati limiti graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto - ad un apposito Comitato, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai dirigenti, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze.

12.4 Delle decisioni assunte dai titolari delle deleghe dovrà essere data notizia all'Amministratore Delegato o al Comitato Esecutivo, qualora istituiti, e, tramite loro, al Consiglio con le modalità e la periodicità da quest'ultimo fissate.

12.5 I componenti del Consiglio di Amministrazione che non sono destinatari di deleghe e non fanno parte del Comitato Esecutivo sono qualificabili come amministratori non esecutivi. Questi ultimi concorrono attivamente in sede di Consiglio di Amministrazione ad esercitare la funzione di supervisione sull'attività di gestione corrente della Società affidata agli organi delegati. Essi, tra l'altro, devono:

- acquisire, anche avvalendosi dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale;
- non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società;
- evitare situazioni di conflitto di interessi;
- essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
- partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi.

ART. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede legale o altrove purché in Italia con cadenza di massima mensile.

13.2 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza e/o altri mezzi di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di segui-

re la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

13.3 Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta scritta al Presidente indicandone le ragioni.

13.5 Il Collegio Sindacale o due membri Effettivi dello stesso possono, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione.

13.6 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex, fax o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, oppure, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

13.7 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

13.8 Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere dirigenti della Società.

13.9 Il Segretario può esser scelto anche al di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione e cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza.

13.10 Il verbale dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

13.11 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

13.12 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

ART. 14 – OBBLIGHI INFORMATIVI

14.1 L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'art. 2391 Codice Civile, l'informativa è necessariamente resa sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

14.2 Le relazioni al Collegio Sindacale vengono svolte in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ovvero, laddove particolari ragioni di urgenza lo rendano necessario, in forma scritta o verbale anche telefonica, attraverso le modalità ritenute volta per volta più opportune.

14.3 In occasione delle riunioni consiliari e con cadenza almeno trimestrale, l'Amministratore Delegato o, ove nominato, il Comitato esecutivo e il Direttore Generale riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale anda-

mento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni rilevanti effettuate dalla società e dalle società controllate.

ART. 15 – DELEGHE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la società può conferire delega al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle facoltà previste dagli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile.

15.2 Rimane ferma la competenza esclusiva dell'Assemblea straordinaria in caso di operazioni sul capitale realizzate con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

ART. 16 – DIREZIONE GENERALE

16.1 La Direzione Generale, ove costituita, è composta dal Direttore Generale e, se nominato, da un Vice Direttore Generale. Il Direttore Generale e, ove nominato, il Vice Direttore Generale devono possedere i requisiti per essi previsti da norme di legge e/o di regolamento.

16.2 Il Direttore Generale esercita i poteri, di tempo in tempo, conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

16.3 Il Direttore Generale prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle del Comitato Esecutivo (ove nominato); coadiuvato dagli altri componenti della Direzione Generale, il Direttore Generale, per quanto di competenza sulla base dei poteri conferitigli, dà esecuzione coordinandosi con l'Amministratore Delegato (ove nominato), alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; assicura che le politiche aziendali e le procedure operative siano tempestivamente comunicate a tutto il personale.

16.4 In caso di assenza od impedimento, il Direttore Generale, è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Vice Direttore Generale, se nominato o, in mancanza, da altro dirigente designato dal Consiglio di Amministrazione, o da chi immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo.

TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE

ART. 17 – SINDACI

17.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri Effettivi e due Supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi.

17.2 Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

17.3 Alla minoranza – che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti – è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. Per la nozione di collegamento è fatto rinvio alle applicabili disposizioni regolamentari pro tempore vigenti.

17.4 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati – comunque in numero non superiore ai Sindaci da eleggere – sono elencati mediante un numero progressivo.

17.5 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco Effettivo e a Sindaco Supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

17.6 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero quella diversa percentuale stabilita dalla CONSOB con regolamento.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

17.7 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

17.8 Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla nomina assembleare, è tenuto a verificare la sussistenza dei predetti requisiti.

17.9 Le liste sono depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla CONSOB con regolamento, nei termini di legge. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ove sarà altresì specificato il quorum per la presentazione delle liste, determinato ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Le predette dichiarazioni sono inoltre corredate delle ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

17.10 All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri Effettivi e un Supplente;

- dalla seconda lista - non collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro Effettivo e l'altro membro Supplente.

Qualora venga votata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale verrà tratto dalla medesima.

In caso di parità tra due o più liste, si procederà alla scelta mediante ballottaggio tra i candidati, nel rispetto delle limitazioni statutarie e normative previste per la nomina dei sindaci di minoranza. In caso di ulteriore parità dopo tre successive votazioni, sarà prescelto il candidato più anziano di età.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci effettivi o supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, il Sindaco della lista più votata contraddistinto dal numero progressivo più alto e appartenente al genere più rappresentato è sostituito dal successivo candidato appartenente al genere meno rappresentato tratto dalla medesima lista. Qualora, ciononostante, continui a mancare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione si applicherà, ove possibile, alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti, oppure si applicherà nuovamente alla lista più votata.

17.11 La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In assenza di liste di minoranza, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

17.12 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

17.13 Salvo quanto previsto dalle applicabili disposizioni regolamentari pro tempore vigenti in materia di sostituzione del Sindaco di minoranza, in caso di sostituzione del Sindaco, subentra il Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

17.14 Ferma restando ogni applicabile disposizione legislativa e regolamentare pro tempore vigente, le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano alle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o Supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.

17.15 In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fatta salva la riserva di cui al terzo comma del presente articolo.

17.16 La retribuzione per i Sindaci Effettivi è fissata dall'Assemblea a termini di legge.

17.17 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;

b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente, o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.

17.18 Il Collegio Sindacale è investito della funzione di controllo della Società che si sostanzia nella verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della medesima. Esso vigila:

- sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi.

Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione.

17.19 Ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza attribuiti dalla legge, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione verso la Banca d'Italia, il Collegio Sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interno della Società nonché della società incaricata della revisione legale dei conti per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve da queste adeguati flussi informativi periodici ovvero relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

17.20 Fermi restando gli obblighi di informativa indicati al precedente paragrafo 18.19, il Collegio Sindacale, operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle società del Gruppo, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone l'efficacia nel tempo.

17.21 I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo nonché presso enti nei quali Banca Intermobiliare detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica così come definita dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti.

17.22 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione.

TITOLO VI – CONTROLLO CONTABILE

ART. 18 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

18.1 La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione legale secondo la normativa di legge.

TITOLO VII – BILANCIO E UTILI

ART. 19 – ESERCIZIO SOCIALE

19.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 20 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

20.1 L'utile netto, risultante dal bilancio annuale, è assegnato nella misura del 5% alla riserva legale fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

20.2 Salvo diversa delibera dell'Assemblea circa accantonamenti a riserve facoltative, l'utile rimanente è ripartito tra tutti i soci tenuto conto dei diritti delle varie categorie di azioni.

ART. 21 – DIVIDENDI

21.1 Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci.

21.2 I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

21.3 Quando si verificheranno le condizioni previste dall'art. 2433 bis, I comma, Codice Civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VIII RECESSO

ART. 22 – RECESSO

22.1 I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di recesso unicamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.

22.2 I soci che intendono esercitare il diritto di recesso dovranno darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata alla società ed indicante, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – DOMICILIO DEI SOCI

23.1 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

23.2 In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica e/o alla sede legale.

ART. 24 - SCIoglimento

24.1 Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

ART. 25 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

25.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

25.2 In pendenza dell'entrata in vigore delle norme attuative dell'articolo 26 del Testo

Unico Bancario, in relazione alla nomina di Amministratori, Sindaci, Direttore Generale e, ove nominato, Vice-Direttore Generale troverà altresì applicazione lo Schema di Decreto Ministeriale recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali.